

AS 1015  
ODG

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame reca “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” introducendo misure relative al buon funzionamento della PA anche in materie attinenti la sicurezza, il soccorso pubblico, la coesione sociale e la previdenza e assistenza sociale;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l' art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti “*dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata*”, mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura “*personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico*”;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal

servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

DI BIAGIO ALDO

AS 1015  
Emendamento

Art. 7

“All'art. 7, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

*5-bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole “*vigili del fuoco e soccorso pubblico*” inserire le seguenti: “, *nonché al personale della polizia locale*”. Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

DI BIAGIO ALDO

Motivazione

Il citato art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede l'abrogazione degli istituti “dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata”, mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

Resta escluso dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali. Si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga.

In virtù di tali aspetti l'emendamento chiede di introdurre tra le deroghe del citato art.6 comma 1 anche il personale della polizia locale per tutelarne i diritti e garantirne l'operatività.”